

Numero [redacted] pedizione



REPUBBLI CA I TALI ANA

## Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del [redacted]

**NUMERO AFFARE** [redacted]

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da [redacted] contro Ministero della difesa e nei confronti di [redacted] e [redacted] per l'annullamento del decreto dirigenziale del Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare prot. n. M\_D GMIL [redacted] del [redacted], nella parte in cui, all'articolo 2, attribuisce al maresciallo [redacted], collocato alla posizione n. [redacted] la decorrenza giuridica ed amministrativa dal [redacted], anziché la decorrenza giuridica ed amministrativa dal 2 [redacted]

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. M\_D GMIL [redacted] del [redacted] pervenuta il [redacted] con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il

parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;  
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del [REDACTED] il maresciallo [REDACTED], esponendo di aver preso parte al [REDACTED] corso biennale [REDACTED] per allievi marescialli dell'esercito, di aver subito un infortunio al [REDACTED] in data [REDACTED] durante un'attività di addestramento, che il suddetto infortunio è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio e di non aver potuto partecipare alla "campagna tattica" prevista per il successivo mese di [REDACTED] di esser stato pertanto ammesso a ripetere l'anno, con rinvio al corso successivo ([REDACTED] 8) senza essere considerato respinto, ai sensi dell'articolo 598, comma 3, lett. a), del d.p.r. n. 90/2010 in quanto assente "per oltre un terzo della durata del corso" per causa indipendente dalla propria volontà, ha impugnato il decreto dirigenziale del [REDACTED] meglio indicato in epigrafe, con il quale il Ministero della difesa, nell'approvare la graduatoria finale di merito degli allievi marescialli dell'esercito del [REDACTED] corso biennale, ha immesso in ruolo l'odierno ricorrente, similmente a tutti gli altri vincitori del predetto [REDACTED] corso, ai sensi dell'articolo 2 del gravato decreto, "con decorrenza giuridica amministrativa dal [REDACTED]

Il ricorrente deduce violazione dell'articolo 760, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, violazione della Parte I, punto 5, lett. f), della "Programmazione XVIII Corso allievi marescialli-XV Corso di qualificazione", violazione degli articoli 4 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria, errore dei presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità, apoditticità, perplessità e contraddittorietà della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento di potere, per aver illegittimamente il Ministero della difesa attribuito al ricorrente la decorrenza giuridica ed amministrativa dal [REDACTED],

parificando la posizione del maresciallo [REDACTED] a quella dei vincitori del [REDACTED] corso biennale, senza considerare che il medesimo, già partecipante al precedente [REDACTED] corso biennale, a causa dell'infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio, era stato rinviato all'anno successivo senza esser considerato respinto, dovendo quindi beneficiare della medesima decorrenza giuridica ed amministrativa riconosciuta ai vincitori del predetto [REDACTED] corso biennale ([REDACTED]).

Il Ministero della difesa, con la relazione istruttoria indicata in epigrafe, ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che l'articolo 760, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 troverebbe applicazione unicamente in favore di coloro che *“risultino impossibilitati a partecipare ai soli esami finali per l'ammissione al servizio permanente”*.

Considerato:

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta infatti pacifico e non contestato che l'odierno ricorrente, nel [REDACTED] [REDACTED] ha riportato un infortunio, successivamente riconosciuto dipendente da causa di servizio, a causa del quale – in ragione della impossibilità di proseguire il corso di addestramento e, in particolare, di partecipare alla “campagna tattica” prevista per il successivo mese di [REDACTED] – è stato ammesso a ripetere l'anno, con rinvio al corso successivo, senza essere considerato respinto, ai sensi dell'articolo 598, comma 3, lett. a), del d.p.r. n. 90/2010.

Di conseguenza, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero della difesa, deve ritenersi applicabile, in favore dell'odierno ricorrente, il disposto di cui all'articolo 760, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 *“Codice dell'ordinamento militare”*, ove si prevede tra l'altro, in favore degli allievi *“impediti da infermità temporanea debitamente accertata”*, i quali non possano *“partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente”*, di essere ammessi *“al cessare delle cause impeditive”* alla *“prima sessione di esami utili”*, con l'ulteriore previsione che, coloro che superano gli esami, *“sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali*

sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi”.

Non è, infatti, condivisibile la tesi sostenuta dal Ministero istruttore, secondo cui l'articolo 760, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 troverebbe applicazione unicamente in favore di coloro che “risultino impossibilitati a partecipare ai soli esami finali per l'ammissione al servizio permanente”, non prevedendo la norma tale limitazione temporale, dovendosi al contrario ritenere applicabile la disposizione legislativa in esame anche in favore di coloro che, per quanto qui di interesse, a seguito di infortunio occorso durante il periodo di addestramento, non potendo frequentare il restante periodo addestrativo, non possono evidentemente partecipare agli esami finali, e sono pertanto ammessi a partecipare alla prima sessione di esami utili “al cessare delle cause impeditive”, senza subire alcun nocumento in termini di decorrenza giuridica ed amministrativa e di anzianità di servizio, dovendo costoro ottenere – all'esito del superamento dell'esame finale – “la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive”.

In tal modo è possibile interpretare armonicamente il comma 4 dell'articolo 760 del d.lgs. n. 66/2010 con il comma 3 dell'articolo 598 del d.p.r. n. 90/2010, ove si prevede che coloro, che risultano assenti per oltre un terzo della durata del corso per causa indipendente dalla loro volontà (come appunto avvenuto nel caso di specie, dove per di più l'infortunio inabilitante, verificatosi durante l'addestramento, è stato formalmente riconosciuto come dipendente da causa di servizio), sono ammessi a ripetere l'anno, con rinvio al corso successivo “senza essere considerati respinti”, dovendosi di conseguenza riconoscere all'odierno ricorrente, in virtù del combinato disposto delle due norme citate, la medesima decorrenza giuridica ed amministrativa dei pari grado frequentanti il ■■■ corso biennale.

